REGOLE

DELLA

REAL COMPAGNIA DE' BIANCHI

sotto il titolo

DEGLI ARCANGIOLI

Ss. MICHELE E RAFFAELE.

NAPOLI
1859

FERDINANDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, DUCA DI PARMA, PIACENZA CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA EC. EC.

Veduto l' avviso della Consulta dei Nostri Reali Domini al di qua del Faro.

Sulla proposizione del Direttore del Nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue

ART. 1. *Approviamo le riforme proposte alle Regole della Real Compagnia dei Bianchi dei Santi Michele e Raffaele nella Chiesa di S. Tommaso d' Aquino in questa Capitale, giusta il modello annesso al presente Decreto.*

Art. 2. *Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.*

Napoli 13 Dicembre 1858.

Firmato — FERDINANDO

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato — Ferdinando Troja

Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno

Firmato — Bianchini

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato — Ferdinando Troja

Per copia conforme

Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno

Firmato — Bianchini

Per copia conforme

L' Intendente Presidente del Consiglio generale degli Ospizi della Provincia di Napoli

Firmato — C. Cianciulli

REGOLE

DELLA

REAL COMPAGNIA DEI BIANCHI

DEI SANTI MICHELE E RAFFAELE

CAPITOLO I.

Delle qualità richieste per essere ascritto nella nostra Real Compagnia, e del noviziato cui è sottoposto l'ascritto medesimo.

ART. 1. Niuno potrà ammettersi nella nostra Real Compagnia se non dimostri di essere nobile, od almeno un gentiluomo conosciuto, e che i suoi genitori, quantunque trapassati, siano della stessa sua condizione.

Inoltre è d'uopo che eserciti una professione, o un impiego con Real Decreto, che non sia derogante con la nobiltà, e che abbia almeno l'età di anni sedici compiuti, meno che fosse figlio di fratello godente. Nel caso poi che lo aspirante sia donna maritata, il marito di lei dovrà essere della condizione sopra cennata. Tutto ciò serve a mantenere sempre

più nel suo lustro la istituzione della nostra Real Compagnia.

Art. 2. La dimanda di ammissione dovrà dirigersi al Governo, della nostra Real Compagnia, il quale, appena ricevutala, la trasmetterà per informo a due fratelli, i quali avranno l'obbligo, di verificare scrupolosamente nella persona dell' aspirante e dei suoi genitori la condizione, la morale, la salute ed ogni altro requisito prescritto dal precedente articolo, ed indi in dorso della dimanda scriveranno il raccolto informo qualunque esso sia.

Art. 3. Essendo l' informo favorevole, il Governo con generale chiamata esprimente il nome ed il cognome dell' aspirante, congregherà i Signori Fratelli, ai quali leggerà il rapporto dei due fratelli che hanno raccolto l' informo. E quindi la Real Compagnia a maggioranza assoluta di voti deciderà dell' ammissione, o esclusione del proposto soggetto. Nel caso che vi fosse parità di voti ciò importerà di pieno dritto l' esclusione del detto proposto soggetto. I nomi poi tanto degli esclusi, quanto di quelli che hanno ottenuto un informo contrario, saranno notati in apposito registro, che si conserverà dal fratello Segretario per futura memoria, nè il Governo potrà ricevere alcuna dimanda se il detto fratello Segretario non vi abbia certificato di esser nuova.

Art. 4. Nel caso poi della già seguita ammissione, il ricevuto fratello è sottoposto al noviziato, che avrà la durata di tre mesi dal giorno della ricezione. In questo periodo di tempo egli rimane privo di voce attiva, e passiva, la qual cosa importa di non poter dare il voto nelle adunanze della Real Compagnia, sia per decidersi affari d'interesse della stessa, o per elezione del Governo, sia per qualunque altro oggetto sottoposto alla votazione. Solo però è obbligato di assistere ai divini ufficî, ed a tutte le altre religiose funzioni, o esequie che si faranno dalla nostra Real Compagnia.

Art. 5. Morendo il fratello novizio, la Real Compagnia non sarà obbligata di prestare cosa alcuna, tranne il solo accompagnamento dei Signori fratelli, ed il luogo di sepoltura; a questa obbligazione però sarà tenuta la Real Compagnia, qualora il fratello novizio abbia in vita interamente soddisfatta l' entratura determinata dal Governo, e le mesate. D'altronde, nè alla moglie di lui, nè agli altri di sua famiglia, venendo ciascuno di essi a morte, mentre il fratello trovasi in istato di novizio, la nostra Real Compagnia, sarà obbligata a prestarsi per cosa alcuna.

Art. 6. In conformità dell' articolo precedente tutte le spese occorrenti per l' esequie del cadavere del solo fratello novizio, non e-

scluse le spese per le carrozze, ove bisognassero, i candelotti ai Signori Fratelli intervenuti, consumo di cera in Chiesa, e per la strada, dritto alla Delegazione dei Campisanti, carro funebre, chierici, sergenti, cassa d' interro, trasporto della cassa di onore appresso la Compagnia, e qualunque altra, anche piccola spesa all' uopo necessaria, si dovranno soffrire da coloro che prenderanno la cura di far seppellire il defunto fratello novizio. A quale oggetto essi saranno obbligati di depositare anticipatamente ducati quaranta nella cassa del Tesoriere della nostra Real Compagnia, il quale poi giustificherà con suo notamento la intera spesa fatta, e desso farà stato, e sarà esente da qualunque osservazione, o censura. Benvero essendovi avanzo della somma depositata, sarà subito dal Tesoriere restituito; come al contrario trovandosi deficienza, sarà questa immantinenti pagata dal depositante.

Con espressa dichiarazione che le spese funebri non potranno richiedersi, nè farsi con una pompa minore di quella prescritta nelle presenti regole pel fratello che abbia terminato il noviziato. Ed ove a tanto non si volesse devenire dalla famiglia, la Real Compagnia rimane esonerata dall'obbligo dello accompagnamento, e dello interro.

Art. 7. Scorsi i tre mesi del noviziato, e

senza esservi bisogno di alcuna dichiarazione, il fratello acquisterà tutt' i dritti che ad ogni fratello godente sono attibuiti dalle presenti Regole.

Art. 8. Le Signore Sorelle a simiglianza di ciò che si è disposto pei Signori Fratelli, dovranno ancora esse esser soggette a tre mesi di noviziato, e dopo questo periodo acquisteranno tutt' i dritti verso la Real Compagnia che al fratello si appartengono. Durante però il loro noviziato, godranno anch' esse dei soli dritti spiegati in questo Capitolo per tale stato.

CAPITOLO II.

Doveri del Fratello.

Art. 9. Colui che resterà ammesso nella nostra Real Compagnia dovrà soddisfare l' entratura che dal Governo sarà tassata in piè della di lui dimanda.

Art. 10. Qualora detta entratura non sarà soddisfatta nel periodo dei mesi tre di noviziato , si riterrà come non avvenuta la ricezione di ciascun Fratello , o di ciascuna Sorella , ed in conseguenza volendo di nuovo ascriversi nella nostra Real Compagnia , dovrauno avvanzarne al Governo novella dimanda , ed assoggettarsi di nuovo a tutte le ritualità prescritte nel Capitolo primo delle presenti Re-

gole relativo all' ammissione dei Signori Fratelli e Sorelle, non escluso il bussolo.

Art. 11. Il Governo nel determinare l'entratura dovrà eseguire senza alcuna eccezione la seguente tassa, avendo presente la fede di nascita o pure gli equipollenti legali, del già ricevuto Fratello o Sorella. Fino agli anni venti compiti ducati tre, dagli anni ventuno a trenta ducati quattro; dagli anni trentuno a quaranta si aggiungeranno carlini quattro per ciascun anno; dagli anni quarantuno a quarantacinque ducati dodici, da quarantasei anni a cinquanta ducati quindici, e finalmente dagli anni cinquantuno in sopra resta incaricato il Governo a stabilirla, avendo sempre in considerazione il vantaggio della nostra Real Compagnia.

Art. 12. Oltre dell' entratura summentovata, il Fratello e la Sorella ammessi dovranno sborsare carlini quattordici per le solite regalie di uso ai chierici della nostra Real Compagnia, e per le altre spese occorrenti, e libretto.

Art. 13. Il Fratello e la Sorella, oltre a tutto ciò che si è dichiarato nei due precedenti articoli, dovrà pagare grana venti al mese, da principiare sempre dal mese in cui è stato ricevuto, e fino allo sconto del prezzo del prolungamento della nostra Terrasanta al Camposanto, dovrà pagare altre grana cinque men-

suali. L' attrasso di questi due pagamenti per tre mesi , li costituiranno immediatamente , e senza esservi bisogno di farsi alcuna dichiarazione , nello stato di contumacia

Art. 14. Il Fratello, o la Sorella contumaci sono considerati come privi di voce attiva e passiva, nonchè di tutti i dritti, non esclusi quelli attribuiti al fratello novizio , e non potranno riacquistarli, se non nel modo che in seguito sarà dichiarato.

Art. 15. La purgazione della contumacia dovrà farsi personalmente , venenendo il Fratello, o la Sorella contumaci nella nostra Real Compagnia in uno dei giorni che vi sarà adunanza , ovvero nella seconda, o quarta Domenica di ciascun mese ad estinguere lo intero attrasso ; di tal che qualunque sia la circostanza, non esclusa quella che potesse derivare da impedimento di salute , non potrà mai dispensare il fratello, o la sorella dal venire in Congregazione personalmente a purgare la detta contumacia.

Art. 16. Nel caso che questo attrasso comprendesse molti anni , il Governo , inteso il parere del Governator fiscale, potrà transigerlo in quel modo che crederà più conveniente.

Questa transazione non potrà richiedersi, nè ammettersi che per una sola volta.

Art. 17. Potrà però il Governo abilitare il Fratello, o la Sorella , anche che siano stati

transatti, a decontare mensualmente il loro attrasso di sole mesate in quel modo che meglio crederanno, giusta la consuetudine della nostra Real Compagnia. E questa abilitazione il Governo non potrà mai negarla a coloro che la dimanderanno. Però il Fratello, o la Sorella che avranno ottenuta la detta abilitazione, in caso di morte di essi loro, o di qualche individuo di famiglia, non potranno godere nulla, se prima la Real Compagnia non sarà saldata di tutto ciò che va creditrice.

Art. 18. I figli, e le figlie non maritate dei Signori Fratelli, e Sorelle godenti, non che le mogli dei fratelli medesimi, ed i mariti delle dette sorelle, nel caso vorranno ascriversi nella nostra Real Compagnia, pagheranno un terzo di meno della sola entratura, che dovrebbe un estraneo della stessa età. Sono soggetti poi a tutte le ritualità espresse nel capitolo dell' ammissione dei Signori Fratelli, ed a tutti gli altri obblighi che per questi sono stabiliti, non escluso il bussolo; dichiarandosi però che il beneficio anzidetto del risparmio del terzo di entratura per le mogli dei Signori Fratelli, e pei mariti delle Signore Sorelle debba accordarsi per una sol volta.

Art. 19. Ognuno immediatamente che verrà ammesso nella nostra Real Compagnia dovrà serbare verso il Governo tutta l'ubbidienza ed il rispetto possibile. Ciò soprattutto do-

vrà avere effetto, allorchè si discuteranno affari, nei quali dovrà tenersi la maggior decenza e regolarità, e niuno potrà prendere la parola, se non dopo che l' abbia chiesta, ed ottenuta dal Governo, che a veruno potrà negarla.

Art. 20. In tutte le processioni che si dovranno fare nella nostra Chiesa soltanto, e giammai per le strade, ovvero nelle esequie, il Governo, o chi ne farà le veci, formerà nota di quei fratelli che dovranno occupare i distinti posti.

Questa nota verrà rimessa ai Deputati delle Sacre Cerimonie per l' esecuzione.

Ad alcuno non sarà permesso fare veruna lagnanza, per essere stato trascurato in qualche onorifico posto.

Art. 21. Ogni fratello sarà obbligato di venire nella nostra Chiesa nella seconda, e quarta Domenica di ciascun mese per recitare i Divini ufficî, e per adempire a tutti gli altri obblighi religiosi di cristiano. Dovrà similmente intervenire in tutte le altre volte, che sarà con particolare chiamata invitato.

CAPITOLO III.

Doveri della Real Compagnia.

Art. 22. Subito che verrà a morte un fratello, o una sorella godente, la nostra Real

Compagnia , dopo che ne avrà ricevuto l' avviso , sarà obbligata prestare tutto ciò che è prescritto nei due seguenti articoli.

Art. 23. Si dovrà parare una stanza della casa del defunto di controtagli di velluto , e con festone alla reale sopra la porta ; nella medesima si formerà un letto funebre alla reale con coltre di velluto ricamata in oro , sostenuta da quattro statue piangenti. Avanti al letto mortorio si metteranno quattro splendori con torce a quattro lumi, del peso di libbre due l' una.

Si farà ancora nella medesima stanza un altarino, su di cui si accenderanno quattro candele di once tre per ognuna di esse. Sarà del pari tenuta la Real Compagnia a tutto ciò, che bisognerà per l' esequie. Quindi dovrà andare a suo carico la spesa per la cassa e coltre , per la benedizione del Parroco , per l'accompagnamento dei Signori Fratelli , per la cassa di onore appresso la Real Compagnia, per ventiquattro poveri con cappotti e banderuole , per tutte le regalie ai becchini, e per le carrozze , nel caso che il Governo le crederà necessarie pel trasporto della Real Compagnia , essendo distante la casa del defunto. Se il fratello trapassato fosse prete, se gli dovranno prestare gli abiti sacerdotali. Tutte queste obbligazioni si dovranno indispensabilmente eseguire dalla nostra Real Compagnia.

Art. 24. Nel primo giorno di semidoppio che ricaderà dopo l' interro del cadavere, si dovranno celebrare i funerali. In conseguenza si reciterà l' ufficio dei morti, si farà cantare una messa solenne di requiem, ed indi s' incominceranno a celebrare sessanta messe piane in suffragio del trapassato fratello.

Art. 25. Se il Fratello o la Sorella finirà di vivere fuori di questa Città, o pure non si vorrà seppellire nella nostra Chiesa, in ambo questi casi, in cui la Real Compagnia non soffre alcuna spesa, sarà nello arbitrio degli eredi successivi per sangue, che dimostreranno tal qualità di prendersi ducati quindici, o di facoltare la Real Compagnia a far celebrare altre sessanta messe piane per l' anima del trapassato Fratello o Sorella. Il tempo a deliberare dagli eredi è stabilito a due mesi dal giorno del decesso.

Scorso questo periodo di tempo saranno essi esclusi dal dritto di ripeterli in numerario, e la Real Compagnia rimane solo obbligata a far celebrare le suddette altre sessanta messe.

Art. 26. Nella circostanza che alcun fratello, o alcuna Sorella cesserà di vivere in una delle ville di Napoli, cioè a dire Capodimonte, Vomero, Capodichino. Posilipo, Arenella, o in altri luoghi compresi nei circondarj di queste Ville, la nostra Real Compagnia sarà tenuta di prestarsi alla esequie con le se-

guenti condizioni. La famiglia del defunto dovrà far trasportare a sue spese il cadavere fino alla Chiesa ch'è determinata per quella Villa. Da questo sito fino alla nostra Chiesa l'accompagnamento dovrà eseguirsi dai nostri Signori Fratelli ed a spese della nostra Real Compagnia.

Le Chiese determinate per ciascuna delle soprascritte Ville, pei luoghi fissati, in cui deve farsi trovare la Real Compagnia, e non oltre, sono le seguenti.

Per la Villa di Capodimonte e sue adiacenze, la Chiesa della Sanità. Per le Ville del Vomero ed Arenella, e loro adiacenze, le Chiese di Santa Maria della Cesarea e di Santa Maria della Salute. Per la Villa di Capodichino e sue adiacenze la Chiesa di Santa Caterina a Formello. Per la Villa di Posilipo la Chiesa di Santa Caterina a Chiaia. Oltre delle soprascritte Chiese, rimane alla prudenza del Governo determinarne altre ove debba farsi trovare il cadavere. Non volendo la famiglia del defunto eseguire esattamente per parte sua queste disposizioni, la Real Compagnia non sarà obbligata di prestarsi per cosa alcuna, ma solamente sarà tenuta, a ciò che è prescritto nell' articolo antecedente. Morendo un nostro Fratello o una nostra Sorella in un luogo più lontano di quelli di sopra indicati, e che non si comprenda nei loro circondarj,

la Real Compagnia sarà obbligata solamente al prescritto nello stesso precedente articolo.

Art. 27. Se alcun Fratello, o alcuna Sorella vorrà esser sepolto nella propria Cappella gentilizia, la quale non potrà oltrepassare il limite stabilito per le Chiese sopra indicate per prendere il cadavere; in qnesto caso la Real Compagnia dovrà accompagnare il cadavere nella Chiesa ove sarà posta la particolar sepoltura. Questa obbligazione però dovrà eseguirsi tutte le volte le sarà permesso di entrare ed officiare nella stessa Chiesa. Nel caso opposto il cadavere sarà trasportato nella nostra Chiesa.

Art. 28. Se un Fratello, o una Sorella morirà nello stato di contumacia, i suoi parenti potranno chiedere alla nostra Real Compagnia, che si prestasse alla sola esequie del defunto, ed al luogo di sepoltura. Dovranno essi però anticipare ducati quaranta nelle mani del Tesoriere per tutto ciò che bisognerà per quest' oggetto. Tal pagamento dovranno eseguirlo nello stesso modo, e sotto le medesime condizioni di quelle che trovansi prescritte nell' art. 5. pel fratello novizio.

Art. 29. Il padre, la madre, la moglie ed i figli di ciascun fratello godranno, venendo a morte il solo e nudo accompagnamento dei Signori Fratelli ed il luogo di sepoltura, ciocchè importa, che le spese di ogni natura co-

der debbano a carico della famiglia del trapassato, come trovasi prescritto con l' articolo 6. pel fratello novizio, anche al riguardo di doversi anticipatamente pagare al Tesoriere della nostra Real Compagnia la somma di duoati quaranta in conto di quelle. Questa obbligazione avrà effetto solamente ritrovandosi essi a coabitare insieme col nostro fratello, che debbe esser vivente e non contumace. Tale accompagnamento, però non potrà estendersi per le figlie maritate dei suddetti signori fratelli, ancorchè coabitassero coi medesimi.

I figli dei Signori Fratelli che morranno nell' età minore di anni sette, godranno solamente il luogo di sepoltura.

Art. 30. Le Signore Sorelle, poichè non prestano alcun servizio personale alla nostra Real Compagnia, così i loro figli, o congionti in qualunque grado non avranno dritto all'accompagnamento dei Signori Fratelli, ed al luogo di sepoltura, ancorchè fosse il marito.

Art. 31. La famiglia del defunto fratello, o della defunta sorella non avrà dritto a riscuotere le mesate che anticipatamente si troveranno per avventura pagate.

Art. 32. Nella ipotesi che alcuno volesse una pompa maggiore di quella stabilita nel presente capitolo, dovrà soddisfare anticipatamente la spesa dell' eccesso. All' oggetto la famiglia riceverà nota dal Teseriere alla qua-

le non sarà permesso fare alcuna osservazione.

Art. 33. La nostra Real Compagnia dovrà tenere un direttore spirituale, che abbia l'obbligo di assistere in tutt' i giorni di adunanza religiosa, e di confessare e predicare tutte le volte sarà necessario. La sua nomina sarà regolata nel seguente modo.

Il Governo unitamente alla Consulta farà una nota degli Ecclesiastici , ed indi la passerà alla conoscenza dei Signori Fratelli radunati a questo oggetto. Essi successivamente daranno il voto segreto per ciascuno dei proposti e colui resterà ammesso , che avrà raccolto maggioranza di voti affermativi relativamente agli altri , e previa ancora l'approvazione della Curia Arcivescovile. — Beninteso però che in ogni due anni la cennata Real Compagnia rimane nel pieno dritto di confermare , o di rimuovere il detto Direttore Spirituale senza alcuna autorizzazione o permesso della summentovata Curia Arcivescovile di Napoli.

Art. 34. La Real Compagnia dovrà mantenere tutti quei subalterni necessarî pel mantenimento della nostra Chiesa , e per la dovuta decenza, che si dovrà serbare in tutte le funzioni. La nomina e la destituzione a questi ufficii sono affidate al Governo, che dovrà regolarle secondo le varie circostanze se gli potranno presentare.

Art. 35. Nella esequie ciascun fratello che

interverrà dovrà avere un candelotto non meno di once tre. Coloro che saranno esuberanti dal numero di quelli che si presteranno per l' esequie dovranno recitare l' ufficio in suffragio del trapassato se era ascritto nella nostra Real Compagnia. Negandosi a ciò essi non avranno dritto al detto candelotto.

ART. 36. La nostra Chiesa dovrà essere aperta indispensabilmente in ogni seconda e quarta Domenica di ciascun mese. Nella seconda si reciterà l' ufficio della Beatissima Vergine Maria , e nella quarta l' ufficio dei morti in suffragio dei Signori Fratelli e Sorelle trapassati.

ART. 37. La nostra Real Compagnia sarà obbligata fare in ogni anno con la maggiore decenza possibile, le seguenti funzioni. La festa dei nostri Protettori Santi Michele e Raffaele. La solennità del Santo Natale. Gli Esercizî Spirituali in tempo di Quaresima. Le quarantore circolari. Il santo Sepolcro e tutte le funzioni della Settimana maggiore, nonchè ogni altra festa principale.

Tutte queste obbligazioni però avranno effetto qualora gl' interessi della nostra Real Compagnia lo permetteranno.

CAPITOLO QUARTO

Elezione del Governo, del Segretario, e del Tesoriere.

Art. 38. La nostra Real Compagnia ha l' alto onore di ritenere per suo Superiore S. M. il Re fin dal primo momento che ebbe la clemenza ascriversi per nostro fratello. Quindi l' amministrazione della nostra medesima Real Compagnia sarà sempre affidata a quattro fratelli, scelti nel modo che in seguito verrà indicato. Secondo l' ordine di elezione essi avranno i nomi di Vice Superiore, primo Governatore, secondo Governatore, e Governator fiscale.

Art. 39. In ogni anno nel giorno della Epifania del Signore si dovrà eseguire immancabilmente l' elezione del Governo.

Art. 40. I soli fratelli che si troveranno godendi nell' ora, che appresso verrà indicata per l' incominciamento della elezione saranno ammessi al voto.

Art. 41. La nomina del nuovo Governo prescritta dall' art. 38 verrà regolata nel modo seguente.

Nell' indicato giorno il luogo destinato per la riunione dei Signori Fratelli rimarrà aperto fino alle ore diecissette e mezza precise. Scorsa questa ora non si permetterà ad alcun

altro l'entrata, e si darà principio all' atto col seguente ordine.

I. Il Governo osserverà se fra i Signori Fratelli riuniti vi fosse alcun contumace od altrimenti impedito a poter dare il voto ; ciò potrà rilevarsi dal notamento dei Signori Fratelli godenti , e non eccezionati , che dal fratello Tesoriere si presenterà. Ritrovandosi sarà gentilmente invitato ad uscire.

II. Il Segretario farà la numerazione dei Signori Fratelli presenti , ed indi verserà in un urna tante palline quanti sono i Signori Fratelli riuniti. Le palline saranno tutte di color verde , tranne tre di color rosso. L' urna verrà agitata.

III. Un deputato per le Sacre Cerimonie prenderà l'urna, ed incominciando dal Vice Superiore o da chi ne farà le veci , e proseguendo verso la parte destra dello stesso farà estrarre da ciascun fratello una pallina.

IV. Ogni fratello mostrerà l'estratta pallina, e quindi la depositerà in una guantiera, che a tale oggetto si farà circolare. I tre fratelli che estrarranno le tre palline rosse saranno gli elettori del nuovo Governo.

V. I tre fratelli elettori si recheranno in un luogo destinato , ove ritroveranno l'elenco dei Signori Fratelli godenti, e non impediti a far parte del Governo. Ciascun elettore presceglierà un fratello per la carica di Vice Supe-

riore. Indi ritorneranno nel locale dell' elezione, e consegneranno al Segretario la nota dei tre fratelli proposti.

VI. Il Segretario pubblicherà la nomina fatta dagli elettori, ed in seguito s' incominceranno a bussolare l' uno dopo l' altro e per ordine i detti tre individui indicati per la carica di Vice Superiore.

VII. Compito questo atto si osserverà il risultato che si è ottenuto per ciascuno dei fratelli bussolati, e quindi resterà eletto per Vice Superiore colui il quale riunirà più voti oltre la metà dei votanti. Ed ove niuno dei fratelli proposti otterrà la maggioranza assoluta, in tal caso gli elettori faranno nello stesso modo sopra indicato una seconda terna di altri fratelli; e ciò si ripeterà sempre fino a che non si otterrà per uno dei bussolati il risultamento anzidetto della maggioranza assoluta.

Terminata così l'elezione del Vice Superiore si procederà dai medesimi elettori successivamente, e divisamente alla formazione delle terne del primo, del secondo Governatore, e del Governator fiscale, serbandosi per ciascuno dei suddetti ufficj le medesime regole spiegate di sopra per l' elezione del Vice Superiore.

Art. 42. Terminata l' elezione del Governo si darà principio a quella del Segretario e del

Tesoriere con le medesime norme sopra enunciate per la elezione del Vice Superiore, incomineiandosi dalla nomina del Segretario ed ottenuta questa si passerà a quella del Tesoriere.

Art. 43. Per l' elezione di tutt' i precennati ufficj i Signori Fratelli che resteranno esclusi per nn ufficio potranno essere compresi nelle terne per tutte le cariche successive ; e ciò oltre dell' osservanza di tutte le altre disposizioni contenute nel numero 7.° dell' art. 41 , le quali dovranno eseguirsi nella elezione di ciascnna delle suindicate cariche.

Art. 44. Ciascun elettore non potrà eleggere se stesso , nè alcuno degli altri due elettori. I Signori Fratelli minori degli anni ventidue compiuti non potranno essere elettori , nè potranno essere proposti per le suindicate cariche. I fratelli minori di anni sedici non potranno dar voto nella elezione del Governo, come egualmente nol potranno in verùn altro affare ove si richiedesse la votazione.

Art. 45. È proibito infine agli elettori il nominare fratelli novizî , contumàci o debitori della nostra Real Compagnia di qualunque somma , o quei che non avranno ancora ricevuto le quietanze per amministrazione tenuta, non ostante che abbiano presentato il loro conto. I Signori Fratelli non intervenuti nella e-

lezione possono esser prescelti dagli elettori purchè non sieno contumaci, od altrimenti come sopra impediti.

Art. 46. Se qualche componente del nuovo eletto Governo, ovvero il Segretario, o il Tesoriere, rinuncierà la carica ottenuta, se ne dovrà subito fare il rimpiazzo, serbandosi lo stesso modo di elezione di sopra indicato. Nel caso poi di morte, del solo Vice Superiore, dopo di aver accettato il suo ufficio, il primo Governatore ne farà le veci per tutto il tempo dell' Amministrazione di quel Governo, senza esservi bisogno di farsene il rimpiazzo.

Morendo poi o qualcuno dei Governatori, o il Segretario, o pure il Tesoriere, dovrà subito il Governo nella prima Domenica dopo la morte del fratello far chiamata generale, onde altro fratello venga surrogato allo estinto, seguendosi le stesse norme di elezione sopra indicate.

Art. 47. Nella mattina dell' elezione del nuovo Governo, ogni fratello godente maggiore degli anni ventidue, avrà il dritto di dimandare la conferma del vecchio Governo come pure del Segretario e del Tesoriere.

Quindi si dovrà prima di ogni altro passare il bussolo separatamente per ciascuno degl' individui del vecchio Governo, non chè del Segretario e del Tesoriere, e rimarranno con-

fermati quelli soltanto chè otterranno due terzi dei Signori Fratelli votanti, dovendosi subito procedere al rimpiazzo di coloro che non raggiungeranno i detti due terzi di voti.

Per coloro poi che rimarranno confermati non potrà essere di ostacolo il divieto stabilito nello art. 45, dovendo però sempre dare il conto con gli altri che avranno cessato dalle loro funzioni, giusta l' articolo 57. Questa disposizione non potrà aver luogo che per un solo anno.

Art. 48. Le parità si risolveranno mettendosi in un' urna tante cartelline coi rispettivi nomi dei soggetti in parità. In seguito si farà estrarre una di esse dal Governator fiscale, e la parità resterà risoluta a beneficio di colui che si troverà scritto in questa Cartellina.

Art. 49. Compiuta l'elezione nel modo succennato il nuovo Governo avrà il possesso delle sue incumbenze dai vecchi Governatori. In ultimo si canterà il *Te Deum.*

CAPITOLO QUINTO

Elezione degli Ufficiali minori.

Art. 50. Pel regolare andamento della nostra Real Compagnia è necessario stabilire i

seguenti ufficî, che saranno tutti occupati dai nostri Signori Fratelli.

Otto Consultori.

Un Avvocato.

Un deputato per la spedizione delle liti.

Un deputato per la Chiesa.

Un deputato per l' Archivio.

Quattro deputati per le Sacre Cerimonie.

Due deputati per la istruzione dei novizî.

Due deputati per le esequie.

Due deputati per la Terra Santa.

Due deputati per le vesti, e torciera.

Quattro deputati per le feste.

Art. 51. Il Governo subito che avrà preso il possesso delle sue funzioni, si dovrà occupare della nomina dei Signori Fratelli, che debbono coprire le soprascritte cariche. In questo travaglio porrà la più diligente cura per la scelta dei soggetti più meritevoli, e più convenienti ad esercitare quegli ufficî a cui verranno destinati.

Art. 52. I Signori Fratelli novizî non potranno essere chiamati a questi ufficî.

Art. 53. Il Governo pubblicherà la soprascritta nomina nella Domenica seguente alla sua elezione, nella quale Domenica la Real Compagnia dovrà procedere alla elezione di due revisori dei conti, da aver luogo con le norme espresse col precedente capitolo quarto per l' elezione del Governo.

Art. 54. Nella ipotesi che alcun fratello non adempisse esattamente agli obblighi dell' uffizio conferitogli, il Governo avrà il dritto di destituirlo, e rimpiazzare al suo posto un altro fratello. Lo stesso dritto di rimpiazzo ha il Governo nel caso che alcuno rinunciasse, o finisse di vivere.

CAPITOLO SESTO

Dritti ed obblighi del Governo, e degli Ufficiali.

Art. 55. Il Governo deciderà di tutti gli affari ordinarî d' interessi, e di amministrazione della nostra Real Compagnia, e le sue deliberazioni saranno regolate nel modo prescritto nello articolo seguente.

Art. 56. Il Vice Superiore, il primo Governatore, ed il secondo Governatore avranno solamente il voto.

Il Governator fiscale ne sarà privo, ma dovrà essere presente in tutte le deliberazioni del Governo, ed esprimere il suo avviso, prima della deliberazione medesima.

Queste deliberazioni del Governo ed anche quelle con la Consulta, qualora questa venisse invitata, si otterranno a pluralità di voti affermativi, e con quelli individui Consultori che si trovano presenti, per modo che so-

no ammessi alla votazione i componenti del Governo, ed i Consultori, tranne il Governator fiscale.

In caso di parità questa sarà risoluta dal Vice Superiore o da quel Governatore che ne farà le veci.

In assenza del Governator fiscale, il Vice Superiore, o quel Governatore che ne farà le veci, chiamerà a sostituirlo uno dei Consultori, nelle sessioni di Governo, o di Governo e Consulta, ma nelle sessioni generali di Congregazione dovrà essere invitato invece il fratello godente più anziano fra gl' intervenuti.

Art. 57. Il Governo alla fine di ciascun anno della sua Amministrazione, unitamente al Tesoriere sarà tenuto indispensabilmente fra due mesi a rendere il conto di tutto ciò che abbia percepito ed esitato. Questo conto sarà esaminato e discusso dai due fratelli deputati all' uopo eletti come dal capitolo 5, art. 53. Costoro avranno il dritto a fare sul ripetuto conto tutte quelle osservazioni che crederanno opportune, tanto per la parte morale riguardo al Governo, quanto per la parte materiale riguardo al Tesoriere, ed i rendenti il conto medesimo avranno l' obbligo di giustificarsi ciascuno per la parte che loro risguarda.

Art. 58. Il Vice Superiore, tranne gli affari che sono di competenza dell' intero Go-

verno, sarà considerato come il Capo della nostra Real Compagnia. Quindi egli con questo carattere avrà il dritto di riscuotere ubbidienza dagli altri Signori Fratelli, di ammonirli nel caso lo meriteranno, e di avere la preminenza in tutte le funzioni che si faranno dalla nostra Real Compagnia. Avrà l' obbligo però di assistere in tutt' i giorni di sacre funzioni, di adunanze generali, e di esequie.

Art. 59. Il primo Governatore avrà le medesime attribuzioni e gli stessi doveri del Vice Superiore; qualora questo ultimo sarà assente, ma in qualunque caso dovrà sempre intervenire nelle riunioni generali della Congrega, nelle Sacre funzioni ed esequie.

Art. 60. Il secondo Governatore è considerato egualmente nell' assenza del Vice Superiore, e primo Governatore, dovendo però immancabilmente anche intervenire in tutt' i giorni di Congregazione e di esequie.

Art. 61. Il Governatore fiscale invigilerà diligentemente sugl' interessi della nostra Real Compagnia, e sarà presente in tutte le deliberazioni della stessa, ed in quelle del Governo, o di Governo e Consulta, a cui dovrà far conoscere il suo sentimento sullo oggetto che si discute in conformita dell'art. 56.

Art. 62. Il Segretario dovrà intervenire in tutte le sessioni del Governo, nelle adunanze

dei Signori Fratelli e nelle esequie. Dovrà compilare tutte le deliberazioni del Governo, e le conclusioni che prenderà la Real Compagnia in distinti registri, che pel doppio indicato oggetto dovrà tenere. Le deliberazioni del Governo saranno firmate dagl' intervenuti col vidimato del Governator fiscale, ma le conclusioni della Real Compagnia saranno firmate almeno da due componenti del Governo, e vistate dal Governator fiscale, o da colui che ne abbia assunte le funzioni nel rincontro. Finalmente sarà obbligato di far eseguire dai chierici, dietro le disposizioni del Governo, le chiamate ai Signori Fratelli e tutt' altro che potrà essere nelle sue attribuzioni fra le quali noveransi i notamenti dei Signori Fratelli intervenuti nelle adunanze e nelle esequie.

Dovrà tenere inoltre un registro detto degli ordinativi del Governo, ove dovrà registrare tutt' i mandati ed ordinativi che il Governo farà nel periodo di sua amministrazione tanto di esito, quanto d' introito. Egli però avrà il dritto di elegersi un supplente per farsi dallo stesso rimpiazzare nella sua assenza, ma sarà egli direttamente garante di questa elezione.

Art. 63. Il Tesoriere avrà le seguenti obbligazioni. 1.° Esigerà gl' introiti ordinarj di nostra Real Compagnia, e gli altri, che il

Governo dovrà dirigergli per qualunque altro pagamento fatto alla Real Compagnia medesima. 2.° Pagherà tutto ciò che gli verrà ordinato con mandato del Governo, sottoscritto da due de' suoi componenti almeno , ma esclnso sempre il Governator fiscale , che non potrà prendervi alcuna ingerenza. 3.° Terrà un libro distintamente formato per registrarvi tutto lo introito che perverrà per entrature , e per mesate dei Signori Fratelli. 4.° Dovrà fare i ricevi per tutte le esazioni ch' egli farà. 5.° Sarà obbligato presentare in ogni seconda Domenica di mese un quadro di tutti gl' introiti ed esiti fatti nel mese antecedente al Governo , il quale lo potrà sempre richiedere a suo piacimento. 6.° Dovrà venire indispensabilmente nella nostra Chiesa nei giorni stabiliti in queste regole per le adunanze ordinarie dei Signori Fratelli. 7.° E finalmente terminato il suo incarico dovrà rendere il suo conto materiale della intera sua gestione, giustificandolo con gli ordinativi del Governo , legalizzati come sopra. D' altronde rimarrà egli obbligato verso la nostra Real Compagnia per quanto gli si appartiene.

Art. 64. I Consultori dovranno intervenire in Sessione di Governo , tutte le volte che vi saranno appositamente chiamati , e dovranno accuratamente prestarsi col loro saggio consiglio a fare sempre il vantaggio della nostra Real Compagnia.

Art. 65. L' Avvocato avrà l' obbligo di difendere tutte le liti della nostra Real Compagnia. E poichè egli è un nostro fratello, così non si darà verun compenso ai suoi tıavagli.

Art. 66. Il deputato per la spedizione delle liti, dovrà assistere l' Avvocato, e fare tutto ciò ch' è conveniente pel sollecito andamento degli affari. Egli verrà considerato in tutti gli affari litigiosi come il procuratore speciale, e patrocinatore della nstra Real Compagnia, senza esservi bisogno di altra autorizzazione.

Art. 67. Il Deputato per la Chiesa dovrà badare alla nettezza della stessa, degli accessorì, ed alla conservazione di tutti gli arredi sacri, come pure dovrà invigilare che la Chiesa venga ben servita dagl' inservienti, dovendone infine di ciascun mese certificare l'esatto adempimento. Dovrà certificare ancora le spese ordiuarie sul mantenimento della Chiesa, ma per le spese delle cere bisognevoli per la stessa, e tutte le spese straordinarie, che crederà necessarie rimaranno a carico della Real Compagnia, solamente quando saranno autorizzate dal Governo in dorso della correlativa dimanda che ne sarà da lui avvanzata al Governo medesimo, in difetto resteranno a carico dello stesso Deputato della Chiesa. Egli avrà la consegna di tutti gli oggetti, che avrà a custodire, e quindi dovrà ren-

derla, compito il suo incarico. Avrà il dritto di eleggersi due supplenti, che lo rimpiazzeranno nel caso che fosse impedito, e dei quali egli sarà responsabile.

Oltre il detto dritto il Deputato per la Chiesa non ne potrà vantare alcun altro sotto qualunque rapporto.

Art. 68. Il Deputato per l' Archivio deve custodire e tenere con ordine tutte le scritture della nostra Real Compagnia. Egli ne riceverà la consegna dal Governo, al quale dovrà fare il ricevo, e sarà tenuto a darla, terminata la sua incumbenza. È nell' obbligo d' intervenire in tutte le adunanze generali, e nelle sessioni di Governo, laddove vi sia invitato. Non potrà cacciare alcuna carta senza ordine in iscritto del Governo.

Art. 69. I Deputati per la revisione dei conti dati dal Governo antecedente e dal Tesoriere, dovranno improrogabilmente fra due mesi dal giorno in cui saranno ad essi tramessi i conti dal Governo in carica; esaminarli e discuterli con farvi quelle osservazioni, o censure che crederanno necessarie. Indi passeranno questo loro lavoro coi conti ricevuti al Governo in carica, il quale convocherà la Real Compagnia sull' oggetto, e sarà di esclusivo dritto della Reale Compagnia medesima il decidere sulle osservazioni, o censure fatte dai Deputati revisori, ma ove co-

storo nella disamina dei detti conti non vi abbiano portato censura, od osservazione alcuna, la riunita Real Compagnia dovrà solo rimanerne intesa, rimanendo autorizzato il Governo in carica a spedire ai passati Amministratori la corrispondente declaratoria, senza poter elevare di officio qualunque censura, od osservazione non indicata dai suddetti revisori.

Qualora poi i Signori Deputati faranno inutilmente decorrere l' improrogabile termine di due mesi, loro come sopra accordato, senza curarsi di rimettere il cennato loro lavoro al Governo in carica, sarà questo nel dovere indispensabile di richiamare i trasmessi conti dai detti deputati, e convocare la Real Compagnia, perchè nomini altri due Revisori ai quali inviarsi i conti in parola, discaricandosene i primi. Il tutto sarà osservato di stretto dritto, e farà stato contro i deputati, circa il termine loro conceduto, la data dell' ufficio della trasmessione dei conti ad essi diretto certificato dal fratello Segretario. I detti deputati rimarranno ancora privi di voce attiva e passiva per sei mesi.

Art. 70. I Deputati per le Sacre cerimonie avranno l' obbligo di assistere in tutte le funzioni, e regolarle con la possibile decenza. È anche loro obbligo d' intervenire tutte le volte che il Governo convocherà la Real Compagnia, e nell' esequie.

Art. 71. I Deputati per l'istruzione dei novizî dovrànno con tutta la cura insegnare ai medesimi quali siano i dritti e doveri di un Nostro Fratello.

Art. 72. I Deputati per l' esequie saranno obbligati d' invigilare alla decenza dei parati funebri nelle case dei defunti , con osservare se tutto si esegua secondo il prescritto dalle nostre Regole, ed a norma del contratto conchinso con l' appaltatore dei parati funebri , e trovandosi irregolarità , o divergenza praticheranno l' occorrente , onde la decenza sia serbata , e le regole ed il contratto abbiano la loro esatta esecuzione , facendone rapporto al Governo.

Art. 73. I Deputati di Terra Santa baderanno alla polizia di tutto il locale della sepoltura , ed alla decenza dell' interro dei cadaveri. Avranno l' obbligo di andare sopra luogo per la ricognizione del cadavere, e portarne analogo registro , come pure baderanno di far raccogliere le spoglie dei defonti , e consegnarle al Tesoriere per vendersi ed incassare il danaro.

Le chiavi della Cappella al Camposanto dovranno depositarsi in potere del Governo.

Art. 74. I Deputati per le vesti e torciera , avranno i seguenti obblighi : 1.° Dovranno avere la cura del mantenimento delle vesti dei Signori Fratelli , ed avvertire il Go-

verno, qualora meritano accomodarsi o farsene delle nuove.—2.° Avranno l'obbligo di custodire la cera della torciera, e richiedere il Governo per farla cambiare tutte le volte sarà necssario. — 3.° Dovranno venire nella nostra Chiesa in tutte le esequie, o altre funzioni per preparare le vesti, e la torciera che sono a loro consegnate.—4.° Finalmente saranno essi responsabili verso della nostra Real Compagnia, nel caso che alcuno degli oggetti loro consegnati, ed inerenti a detta deputazione non venga da essi riconsegnato, o si disperda per loro colpa.

Art. 75. I deputati per le feste, unitamente al Deputato per la Chiesa, saranno incaricati di badare alla decenza di tutte le feste, che si celebreranno nella nostra Chiesa. A quale oggetto saranno obbligati di usare tutti quei mezzi che saranno opportuni all' oggetto. Però debbono dipendere sempre dal Governo per la pompa, con la quale si crede eseguire la funzione, e per lo spesato della stessa.

CAPITOLO ULTIMO

Disposizioni generali.

Art. 76. Le vecchie regole resteranno interamente abolite dal giorno in cui le presenti saranno munite della Sovrana approvazione, e tutti coloro che verranno ascritti nella no-

stra Real Compagnia, dopo di questa sanzione Sovrana, non potranno vantare alcun altro dritto, oltre di quelli loro accordati con la presente riforma, ed espressi nel Capitolo 3.° della stessa.

Art. 77. Queste nuove regole non avranno alcun effetto retroattivo. Laonde tutt' i Signori Fratelli, e Sorelle ascritti sotto le antiche regole, dovranno godere di tutt' i benefici loro accordati nel Capitolo quarto delle stesse. Come pure i Signori Fratelli, e Sorelle ricevuti con le condizioni espresse nelle conclusioni del 10 Luglio 1853, e 10 Maggio 1857, dovranno godere i benefici loro accordati con le conclusioni medesime.

Art. 78. I casi non preveduti nelle presenti Regole si dovranno decidere dalla Real Compagnia, all' uopo convocata con generale chiamata a tutt' i Signori Fratelli godenti esprimente l' affare a doversi discutere.

Le decisioni si otterranno a maggioranza di voti affermativi e segreti, ed i soli Signori Fratelli godenti, e non eccezionati saranno ammessi alla votazione.

Art. 79. In caso poi di parità, il Governo proporrà l' affare in altra sessione, previa però la corrispondente chiamata ai detti Signori Fratelli godenti.

FINE

IL GOVERNO

Francesco Ferraro Sup.
Angelo d' Acunzo 1.° Gov.
Francesco Lentini 2.° Gov.
Francesco de Virgilio Gov. Fisc.

Visto — *L' Intendente Presidente del Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Napoli — Firmato — C. Cianciulli — Napoli 13 Dicembre 1858. — L'approvo — Firmato — Ferdinando — Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri — Firmato — Ferdinando Troja — Per copia conforme — Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri — Firmato — Ferdinando Troja — Per copia conforme — Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno — Firmato — Bianchini — Per Copia conforme — L' Intendente Presidente del Consiglio generale degli Ospizi della Provincia di Napoli — Firmato— C. Cianciulli.*

ERRATA CORRIGE

All' articolo 3.° invece di leggersi *esclusione* si deve leggere *ammissione.*